

UNIONE DI COMUNI:
“FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE”

STATUTO

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE
DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE N. 3 DEL 29.01.2015

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1

Oggetto

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente locale autonomo "Unione di Comuni" la cui denominazione è: *"Federazione dei Comuni del Camposampierese"*.

L'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" è costituita dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Il computo della popolazione residente del territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese avviene sulla base della somma dei residenti dei Comuni costituenti l'Unione con riferimento al dato anagrafico del penultimo anno precedente.

E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni ad essa contermini. In tale caso sull'adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D.Lgs.267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.

Art. 2

Finalità

I Comuni di cui all'art.1 si associano nell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" per creare, attraverso servizi e politiche pubbliche adeguate, un ambiente favorevole alla crescita, un ambiente che permetta al cittadino di essere attivo nel perseguire le proprie aspirazioni ed il proprio progetto di vita.

L'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese", al fine di realizzare

economie di scala e un livello adeguato di servizi per l'intero territorio, esercita congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative attraverso il trasferimento e la convenzione di funzioni e servizi da parte dei Comuni.

L'Unione al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio, è centro di integrazione delle politiche territoriali.

Art.3

Sede, stemma, gonfalone

La sede legale dell'Unione è situata a Camposampiero.

Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.

L'Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

Art. 4

Durata

L'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" ha durata a tempo indeterminato, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale.

Art. 5

Fusione

1. Si prevede la possibilità di fusione di Unioni di Comuni. La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova Unione o mediante l'incorporazione di una Unione nell'altra.

I Sindaci dei Comuni delle Unioni partecipanti alla fusione, redigono un Piano Strategico di Sviluppo che verrà approvato dai rispettivi organi esecutivi delle Unioni e trasmesso poi ai Consigli dei Comuni per l'approvazione.

Art.6 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Ente avviene quando lo richieda la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare, che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

Il Presidente pro-tempore provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.

Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti.

In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 7 Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all'art.6 D.Lgs.267/00, da assumersi entro il 30 di settembre di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario. Dell'assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta.

Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione.

La Giunta dell'Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.

In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall'art.10.

TITOLO II

Competenze

Art.8

Funzioni e servizi

Sono trasferite alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese" le funzioni/servizi di cui alla tabella n. 1.

Il Comune che non trasferisce tutte le funzioni ed i servizi indicati nella tabella n. 1 non può aderire all'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese".

TAB. N.1

Funzioni e servizi identitari
Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo: - Gestione del Personale - Controllo di Gestione - Servizi informatici - Difensore Civico
Funzione di Polizia Locale: - Polizia municipale - Polizia amministrativa - Polizia commerciale
Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e viabilità: - Protezione civile - Segnaletica
Funzioni nel Campo dello Sviluppo Economico: - Servizi relativi all'industria - Servizi relativi al commercio - Servizi relativi all'artigianato - Servizi relativi all'agricoltura - Sportello Unico delle imprese
Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica:

Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D.Lgs 267/00 per quanto riguarda la Polizia Locale. Il presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, 65.

Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedure penale, e di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale di polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

Il servizio di mensa scolastica, già trasferito dai Comuni di Massanzago e Trebaseleghe all'Unione dell'Alta Padovana, si considera trasferito all'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese", in seguito alla fusione, per i soli Comuni citati, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione.

I Comuni, anche in modo differenziato e in una fase successiva, possono trasferire all'Unione ulteriori funzioni o servizi, con apposita delibera di Consiglio Comunale da parte di tutti gli Enti che costituiscono l'Unione di Comuni. I servizi che potranno essere trasferiti sono indicati nella tabella n. 2 che segue:

TAB.N.2

Funzioni e servizi
Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo: - Ufficio statistica - Notifiche - Ufficio Progettazione

- Ufficio Tributi
Funzioni attinenti al Turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica: - Mense scolastiche - Biblioteca e attività culturali - Impianti Sportivi - Trasporto scolastico - Gemellaggi
Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e viabilità: - Tutela ambientale e verde pubblico

L'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs.267/00, altre funzioni, servizi o attività complementari, anche per altri Enti pubblici non facenti parte dell'Unione di Comuni. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9, al fine di verificarne l'attuabilità.

Art. 9

Procedimento per il Trasferimento delle Competenze

Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni associati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dovrà attenersi nell'organizzare i servizi e le funzioni trasferite.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. Con apposita Delibera della Giunta i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dall'Unione in favore dei medesimi.

Art. 10

Commissione di conciliazione

Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione di Comuni ed uno o più Comuni è risolto da una commissione di conciliazione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dalla Giunta dell'Unione.

Titolo III

Organizzazione di Governo

Art.11

Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese":

- Il Presidente
- La Giunta
- Il Consiglio

Art.12

Il Presidente

La Presidenza dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese", per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice-presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l'incarico l'anno successivo. In caso di assenza del Vice-presidente presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

Art. 13

Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese", convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione dei Comuni.

Art. 14

La Giunta dell'Unione

La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati. I Sindaci possono essere validamente sostituiti dai rispettivi Vicesindaci, da un Assessore o da un consigliere delegato.

La Giunta è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente e presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente o da altro sindaco secondo turnazione deliberata.

La Giunta è regolarmente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e all'unanimità dei presenti (quorum deliberativo), per approvare le seguenti delibere:

- o adozione degli schemi del bilancio previsionale, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica;
- o adozione degli schemi del rendiconto della gestione;
- o approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- o approvazione del programma triennale delle assunzioni;
- o delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;

- o delibera di esonero dei Comuni membri dal pagamento di oneri finanziari.

Art. 15

Competenze della Giunta

La Giunta propone l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne cura l'attuazione.

La Giunta adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti, al Presidente o ad altri organi amministrativi.

La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 16

Collegio degli assessori

La Giunta è coadiuvata dai Collegi degli assessori competenti per le materie trasferite.

I Collegi degli assessori hanno come presidenti Sindaci indicati dalla Giunta e nominati dal Presidente dell'Unione di Comuni.

Alle riunioni di ciascun Collegio partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione dei Comuni.

Art. 17

Il Consiglio dell'Unione

Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni, eletti dai rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle

minoranze.

Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio partecipano, senza diritto al voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione di comuni.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il Presidente.

Art. 18

Competenze del Consiglio

Compete al Consiglio dell'Unione:

- a) le modifiche allo statuto;
- b) la decisione sull'adesione all'Unione di Comuni di altri Comuni;
- c) la decisione di fusione con altre Unioni di Comuni;
- d) l'adozione dello stemma e del gonfalone all'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" ;

Si applicano inoltre all'Unione gli articoli 42 e 43 D.Lgs 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.

Compete altresì al Consiglio l'esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta e dalle varie Commissioni di lavoro, eventualmente istituite, per risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione di Comuni.

Art.19

Commissioni di lavoro

Il Consiglio può istituire le Commissioni di lavoro, composte da consiglieri dell'Unione, dal Sindaco Presidente del collegio degli assessori comunali competenti per materia e da un assessore comunale – scelto dalla Giunta - con funzioni di presidente di commissione.

Con delibera del Consiglio dell'Unione sono fissate le commissioni, le competenze di ciascuna di esse ed il numero dei componenti.

Il Presidente dell'Unione di Comuni con decreto nomina il Presidente della Commissione.

Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.

Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

Art. 20

Norma di Rinvio

Si applicano agli organi dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico proprie dei Comuni.

Per quanto attiene lo status economico degli amministratori non si prevede alcun compenso di qualsiasi natura in quanto già ricompreso nel ruolo di Sindaco, Assessore e Consigliere dei Comuni associati.

Art. 21

Principi della Partecipazione

Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione di Comuni.

Titolo IV

Organizzazione Amministrativa

Art. 22

Principi

Gli organi dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione di Comuni.

A tal fine l'Unione di Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 23

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Il Presidente si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione.

L'Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei

Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

L'Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati. Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 24

Direzione dell'Organizzazione

Il Presidente dell'Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Direttore Generale scegliendo tra dirigenti e funzionari della P.A., tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Il Direttore Generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

Compete in particolare al Direttore Generale oltre alle competenze di cui al Decreto L.vo 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazione, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 25

Collaborazione fra Enti

L'Unione di Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

L'Unione di Comuni indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 26

Forme di Gestione

L'Unione di Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V

Finanza e Contabilità

Art. 27

Finanze

L'Unione di Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

All'Unione di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

All'Unione di Comuni competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la

Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

Qualora l'Unione di Comuni non riesca a sopperire con le proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare, all'Unione di Comuni, la quota relativa alla copertura delle spese per la gestione corrente e per gli investimenti.

Art. 28

Bilancio e Programmazione Finanziaria

Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l'Unione di Comuni delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

L'attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.

Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 29

Controllo Economico della Gestione

Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 30

Revisione Economica e Finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 31

Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Titolo VI

Norme Transitorie e Finali

Art. 32

Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

In fase di prima applicazione lo statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti, le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione.

Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R e all'Albo Pretorio online dell'Unione di Comuni per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Unione di Comuni. Gli Uffici dell'Unione di Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.